Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 13 novembre 2026

IL GIUDICE DELLA SORVEGLIANZA HA ANCHE IL POTERE DI FAR TRASFERIRE IL CONDANNATO SOTTOPOSTO A CONDIZIONI DI DETENZIONE INCOMPATIBILI CON IL SENSO DI UMANITÀ

La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile una questione di legittimità costituzionale prospettata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze che mirava ad attribuire alla magistratura di sorveglianza il potere di rinviare l'esecuzione della pena, oppure di disporne l'esecuzione nelle forme della detenzione domiciliare, laddove non sia altrimenti possibile garantire condizioni di reclusione compatibili con il senso di umanità.

La Corte ha infatti affermato che, prima di sollevare la questione, il Tribunale avrebbe dovuto utilizzare tutti i poteri conferitigli dalla legge per far cessare la lesione dei diritti del condannato, che era recluso nel carcere di Sollicciano.

È quanto ha affermato in sintesi la Corte costituzionale con la sentenza numero 204, depositata oggi.

Il giudizio principale traeva origine dal reclamo giurisdizionale di un detenuto, condannato a ventidue anni di reclusione per un omicidio commesso nel 2020. Il ricorrente lamentava, in particolare, di essere recluso assieme ad altri due detenuti in una cella di nove metri quadri, interessata da importanti infiltrazioni d'acqua alle pareti e senza acqua calda corrente, con i letti infestati da cimici.

Nel maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza aveva accolto il reclamo e aveva, tra l'altro, ordinato all'amministrazione una serie di interventi sull'edificio penitenziario di Sollicciano e sui suoi impianti. Dal momento che l'amministrazione era rimasta in buona parte inadempiente, nel febbraio 2026 il Tribunale aveva sollevato le questioni ora decise dalla Corte.

La Corte ha anzitutto ribadito che, laddove una pena venga eseguita in contrasto con gli obblighi di rispetto della dignità del detenuto che discendono dalla Costituzione e dalla Convenzione europea, "l'ordinamento deve in ogni caso individuare un rimedio che consenta di porre fine, con la necessaria sollecitudine, a tale violazione [...]. Ove il legislatore non vi provveda, questa Corte sarà certamente legittimata a intervenire per assicurare un tale rimedio".

Tuttavia, la Corte ha ritenuto che nel caso concreto il Tribunale "non abbia dimostrato di avere esperito l'intera gamma dei rimedi" già oggi previsti dal legislatore per far cessare la lesione dei diritti del detenuto. In particolare, l'articolo 35-*bis* dell'ordinamento penitenziario consente al giudice non solo di ordinare all'amministrazione penitenziaria la cessazione del comportamento lesivo, ma anche di nominare un commissario in grado di sostituirsi direttamente all'amministrazione penitenziaria nel compimento di tutti gli atti necessari allo scopo. Tra questi atti deve ritenersi compreso anche il trasferimento del detenuto in altro istituto, in una località che gli consenta comunque di mantenere i suoi rapporti familiari, affettivi e sociali.

Peraltro, la Corte ha sottolineato di essere ben consapevole dell'attuale situazione di grave sovraffollamento carcerario, che rischierà di rendere sempre più problematica la possibilità di assicurare la doverosa tutela del diritto del condannato a non subire condizioni detentive inumane e degradanti attraverso il suo trasferimento in un istituto che garantisca condizioni detentive decorose.

"Il riconoscimento di questo diritto" – ha sottolineato la Corte – "costituisce un tratto identitario di un ordinamento fondato sul rispetto della dignità di ogni persona. Esso deve essere garantito non solo ai detenuti che abbiano proposto reclamo giurisdizionale, ma all'intera platea dei detenuti nelle carceri italiane (...). Sono pertanto indispensabili interventi urgenti da parte del legislatore, idonei ad alleggerire le condizioni di sovraffollamento in cui versano le carceri italiane e ad assicurare, al tempo stesso, la tutela della collettività contro l'eventuale residua pericolosità sociale dei singoli condannati, quali ad esempio la rimodulazione o l'ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative", secondo quanto già auspicato dalla Corte nella sentenza numero 279 del 2013.

Roma, 13 novembre 2026